

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA RIDUZIONE DELLA TARIFFA DEL PASTO
EROGATO AGLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO
“REFEZIONE SCOLASTICA”**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	Pag. 3
ART. 2 - FINALITA'	Pag. 3
ART. 3 – DESTINATARI DELL'INTERVENTO	Pag. 3
ART. 4 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE	Pag. 3
ART. 5 - DOMANDA DI RIDUZIONE TARIFFARIA	Pag. 3
Art. 6 - CONCESSIONE RIDUZIONE	Pag. 5
ART. 7 – TARIFFE	Pag. 5
Art. 8 - CONTROLLI SULLE DOMANDE	Pag. 5
Art. 9 – MOROSITA'	Pag. 5
Art. 10 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO	Pag. 6

ART. 1 – OGGETTO

L'attuale ordinamento scolastico, riformato ai sensi della legge n.53 del 2003, consente alle famiglie di decidere se il proprio figlio debba o meno frequentare il tempo mensa. Questa opzione discrezionale configura *la refezione scolastica come servizio facoltativo a domanda individuale*.

Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione dell'eventuale riduzione della tariffa del pasto erogato agli alunni iscritti alla refezione scolastica.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

L'intervento in oggetto ha il fine di favorire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e dare completa attuazione al diritto allo studio, superando le situazioni di disagio socio-economico di taluni nuclei famigliari residenti a Baranzate.

ART. 3 – DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Per le famiglie che si trovano in particolari situazioni di disagio socio economico, l'Amministrazione Comunale introduce, nell'ambito del servizio sopraccitato, l'applicazione della riduzione tariffaria per l'acquisto dei pasti. La concessione dell'eventuale riduzione tariffaria si configura pertanto come un intervento di sostegno economico attuato dall'Amministrazione a favore di tali famiglie, ovvero come compartecipazione alla spesa da loro sostenuta per la mensa scolastica.

Ai sensi del D.lgs 109/1998, del D.lgs. 130/2000 e successive modifiche, sono stati introdotti criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, qual'è il servizio "Refezione scolastica".

Nella fattispecie, i cittadini destinatari delle prestazioni sociali agevolate sono gli alunni residenti nel Comune di Baranzate, frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale Gianni Rodari e la Scuola dell'Infanzia Comunale S. Arialdo, regolarmente iscritti al servizio di refezione scolastica, i cui nuclei famigliari hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), inferiore al Valore Limite di Riduzione deliberato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

In considerazione della specificità socio-economica familiare, il presente regolamento non si applica nei confronti degli alunni residenti appartenenti a nuclei famigliari con ISEE uguale a €00,00. La trattazione delle suddette particolari situazioni famigliari è demandata ai competenti Servizi Sociali comunali.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMIGLIARE

Per nucleo familiare si intende l'insieme delle persone che compongono la famiglia anagrafica iscritta nei registri della popolazione residente, indipendentemente dal legame di parentela, affinità o convivenza esistente tra i medesimi.

ART. 5 - DOMANDA DI RIDUZIONE TARIFFARIA

Al beneficio della riduzione della tariffa del pasto si accede mediante apposita domanda da presentare all'Ufficio Scuola comunale, alla quale va allegata l'attestazione ISEE elaborata sull'ultima dichiarazione dei redditi, la cui validità si estenda per tutto il periodo dell'anno scolastico in considerazione della temporalità di erogazione del beneficio medesimo. Gli interessati possono richiedere l'attestazione dell'ISEE all'I.N.P.S o ai C.A.F.

La richiesta di riduzione può essere inoltrata solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare è uguale o inferiore al Valore Limite di Riduzione di cui all'art. 3.

La domanda deve essere presentata e sottoscritta dal genitore/tutore dell'alunno residente.

La mancata estinzione di debiti maturati nei confronti dell'Amministrazione riguardanti i pasti consumati e non pagati, anche riferiti ad anni scolastici precedenti, nonché riferiti ad altri servizi educativi assistenziali (es. servizio pre/post scuola, nidi, momenti insieme,...), esclude la possibilità di presentare istanza di riduzione tariffaria.

In questo caso, il richiedente che si trova in particolari situazioni di disagio socio economico può richiedere all'Ufficio Servizi Sociali la sanatoria dei debiti maturati o la rateizzazione dei medesimi. Previo gli accertamenti del caso, i Servizi Sociali possono concedere la sanatoria o la rateizzazione dei debiti maturati ed inviano apposita relazione all'Ufficio Scuola che viene così legittimato ad accogliere l'istanza di riduzione tariffaria.

L'istanza va inoltrata utilizzando apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Scuola comunale.

Il richiedente deve altresì dichiarare di aver percepito o non aver percepito eventuali altri emolumenti non calcolati in sede di elaborazione dell'ISEE, quali:

- *Assegno di maternità o per il 2°figlio o per nucleo familiare numeroso;*
- *Contributi Fondo Sociale affitti;*
- *Contributi diversi erogati dallo Stato;*
- *Contributi diversi erogati dalla Regione;*
- *Contributi diversi erogati dalla Provincia;*
- *Contributi diversi erogati dal Comune;*
- *Contributi diversi erogati da Enti Privati, Istituzioni, Fondazioni... ;*
- *Contributi per libri di testo;*
- *Contributi per tirocini;*
- *Borse studio;*
- *Somme per pensione di invalidità civile o INAIL;*
- *Buoni e/o voucher sociali;*
- *Redditi derivanti da attività occasionali;*
- *Ogni altro introito non assoggettabile all'IRPEF*

Nei casi di percepimento di altri emolumenti andrà ridefinito l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente nel modo seguente:

- 1) parametrizzazione dell'importo economico complessivo delle ulteriori entrate al valore della scala di equivalenza indicata nella dichiarazione sostitutiva dell'ISEE;
- 2) somma del dato ottenuto al valore ISEE riportato sulla certificazione. L'importo risultante corrisponderà al parametro ISEE rideterminato, a cui l'Ufficio Scuola si atterrà per concedere la riduzione tariffaria.

Art. 6 - CONCESSIONE RIDUZIONE

Ricevuta la domanda, l'Ufficio Scuola attiva l'istruttoria finalizzata ad accertare la corrispondenza dei dati anagrafici e gli stati di fatto dichiarati sulla certificazione ISEE. Compilate le procedure di riscontro dei dati dichiarati con quelli in possesso all'Ente, a fronte dell'esito positivo dell'istruttoria, viene concessa l'applicazione di una tariffa ridotta del costo del pasto.

L'applicazione della fascia tariffaria viene individuata sulla base dei parametri ISEE indicati in apposita tabella deliberata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

La concessione dell'applicazione della riduzione tariffaria, vale esclusivamente per l'anno scolastico di riferimento.

Nel caso in cui i dati dichiarati nella certificazione ISEE non dovessero corrispondere agli atti d'ufficio in possesso ai competenti Servizi Comunali, la richiesta di riduzione della tariffa del pasto verrà respinta.

ART. 7 – TARIFFE

Annualmente in sede di approvazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale la Giunta Comunale mediante apposita delibera, definisce:

1. Valore Limite di Riduzione per l'inoltro della richiesta di riduzione;
2. Costo del buono pasto per gli utenti le cui dichiarazioni ISEE risultino superiori al parametro di cui al precedente punto 1 o per coloro che non presentano istanza di riduzione;
3. Costo del buono pasto per gli utenti non residenti indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione ISEE;
4. Tabella delle fasce ISEE con i relativi valori di costo del buono pasto ridotto;

Art. 8 - CONTROLLI SULLE DOMANDE

L'Amministrazione invierà agli Enti istituzionalmente preposti (Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate,...), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, le documentazioni e le dichiarazioni presentate dai beneficiari, al fine di effettuare gli opportuni controlli sulla loro veridicità.

Qualora venisse accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione della prestazione, il Comune richiederà al beneficiario la restituzione di quanto non dovuto ricorrendo in ultima istanza alla riscossione forzata ai sensi di legge.

Art. 9 - MOROSITA'

A fronte del permanere di situazioni di morosità superiori ai 10 pasti l'Ufficio Scuola provvederà ad inoltrare esplicito sollecito alla famiglia dell'alunno.

Qualora la situazione debitoria non venga sanata nei termini previsti dalla comunicazione l'Ufficio Scuola provvederà:

- con la revoca della riduzione qualora l'utente ne fruisca;
- con l'invio della pratica all'Ufficio Tributi per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva mediante l'iscrizione a ruolo del debito e l'emissione di cartella esattoriale.

Art. 10 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, che sostituisce i criteri attualmente in essere per la concessione delle esenzioni di cui alla delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale (art.48 D.Lgs 267/2000) n. 8 del 22.10.2004 ad oggetto *“Delibera di indirizzo per la concessione delle esenzioni dal pagamento della refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole di Baranzate. Applicazione ISEE e parametri economici del Minimo Vitale, approvati con delibera di G.C. n. 136 del 18.05.2004 del Comune di Bollate”*, avrà decorrenza dall'a.s. 2007/08.

L'applicazione della tariffa di cui al precedente Art. 7 punto 3 per gli alunni non residenti è limitata a coloro che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si iscriveranno per la prima volta al servizio refezione o inizieranno a frequentarlo presso le scuole di grado superiore.

Gli alunni non residenti già iscritti alla refezione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, accederanno al servizio di refezione previo pagamento della tariffa di cui al precedente Art. 7 punto 4. Questa agevolazione rimarrà in vigore fino al termine della frequenza del grado di istruzione in corso, per i gradi di istruzione successiva si applicherà quanto previsto al comma precedente.